CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, DE ROSA, D'INCÀ, BUSTO, MANNINO, DAGA, MICILLO, SEGONI, ZOLEZZI, SIBILIA, BRUGNEROTTO, GAGNARLI, L'ABBATE, CIPRINI, BENEDETTI, GALLINELLA, VIGNAROLI, BASILIO, FRUSONE, MUCCI, CECCONI, GRILLO, DE LORENZIS, MASSIMILIANO BERNINI

Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali del territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni

Presentata il 4 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'abbandono delle aree interne del Paese costituisce un'emergenza che va affrontata con politiche rigorose e con adeguate risorse pubbliche. Le grandi scelte infrastrutturali e i grandi investimenti pubblici in termini di creazione di servizi hanno, come noto, privilegiato le aree sviluppate dell'Italia contribuendo ad aumentare il divario economico e di prospettive sociali di una parte importante del territorio nazionale. L'intero sistema appenninico, le aree interne della Sicilia e della Sardegna e perfino alcune aree pedemontane della fascia alpina sembrano destinati a un impoverimento demografico, economico e sociale senza apparente possibilità di inversione di tendenza. In particolare, l'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2011 mostra un declino demografico preoccupante sia in termini assoluti che in merito all'invecchiamento della popolazione.

Il fenomeno è ben più marcato nei comuni di dimensione demografica minore e la presente proposta di legge privilegia i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In considerazione, poi, delle caratteristiche insediative storiche dei sistemi montani e collinari, basati su un'articolazione molto diffusa di centri abitati gravitanti sul comune capoluogo, la pro-

posta di legge estende l'ambito di applicazione alle frazioni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti anche se il comune di appartenenza nel suo complesso supera nel suo insieme la soglia dei 5.000 abitanti.

Negli ultimi quattro anni, inoltre, sulla base della legislazione sul contenimento e sulla razionalizzazione della spesa pubblica, è stato operato un drastico taglio lineare sul sistema dei servizi urbani. Tra i molti servizi penalizzati da questa politica di risparmio vanno evidenziati il settore sanitario e quello scolastico. Nelle aree interne sono stati chiusi sistematicamente servizi pubblici che rappresentavano spesso l'unico elemento di socializzazione e di scambio culturale. Gli uffici postali sono stati diminuiti nel numero e nelle ore di erogazione di servizio e anche alcuni storici presìdi dello Stato, come le sedi del Corpo forestale dello Stato, sono stati chiusi. Colpi intollerabili ha subìto anche il sistema di trasporto pubblico che consentiva almeno il raggiungimento di alcuni servizi localizzati nei centri maggiori. Il sistema ferroviario secondario è stato pressoché abbandonato sull'altare dell'alta velocità e anche il trasporto capillare su gomma è stato fortemente ridimensionato.

È del tutto conseguente che a questa drastica diminuzione del tenore della presenza pubblica in termini di servizi sia seguita una sempre più preoccupante diminuzione delle attività economiche private. Il piccolo commercio urbano e il segmento dell'artigianato hanno subìto una drastica riduzione. La piccola industria è pressoché scomparsa. Il generale stato dell'economia vede poi un altro fenomeno preoccupante. Sulla base della cancellazione della pianificazione urbanistica, tutti gli investimenti privati nel settore edilizio hanno privilegiato le aree forti del Paese, dove ancora funziona il meccanismo della rendita immobiliare assoluta. Il grande patrimonio immobiliare invenduto (circa 1,5 milioni di alloggi secondo i calcoli dell'ISTAT), insieme alla crisi del settore che è iniziata nel 2008, hanno portato a una generalizzata diminuzione dei valori degli immobili localizzati nelle aree interne dell'Italia. Mediamente, il decremento dei valori immobiliari è misurabile tra il 30 e il 40 per cento rispetto al 2008.

La popolazione delle aree interne somma dunque tre grandi elementi di crisi: alla generale crisi economica e produttiva del Paese e alla demolizione del *welfare* urbano si somma la caduta del valore del « bene casa ». Una crisi senza precedenti rischia di travolgere irreversibilmente un'area di fondamentale importanza per il Paese. Le aree interne, infatti, rappresentano una miniera di cultura e di patrimoni inestimabili di storia, archeologia, architettura e urbanistica. L'altra fondamentale importanza del sistema delle aree interne è relativa al sistema ambientale costituito da importanti aree di biodiversità e dall'esistenza dei bacini idrici che riforniscono della preziosa risorsa idrica le aree costiere del Paese. Anche questa funzione fondamentale per l'equilibrio naturale e idrogeologico italiano è messa in discussione dalle dinamiche di spopolamento: infatti, se finisce il presidio umano diventeranno sempre più diffusi e devastanti i fenomeni di dissesto e le esigenze di porvi rimedio.

Ma al di là di questi pur decisivi problemi, il problema delle aree interne si pone principalmente come fondamentale criterio culturale per delineare un futuro differente per l'Italia. La crisi del sistema economico dominante, o per meglio dire il fallimento, che attraversiamo ha le sue radici nel disordine, nell'accaparramento e nello spreco delle risorse naturali, nonché nell'intensità di trasformazioni che hanno squilibrato l'ambiente e la società. La cultura delle aree marginali del Paese può diventare in questo senso il paradigma di una nuova fase dello sviluppo dell'Italia basata sul rispetto della natura e delle risorse naturali e culturali dei luoghi. Del resto, di fronte al quadro di abbandono che abbiamo cercato di delineare, sono già presenti i germi di questa nuova cultura che in molti luoghi urbani dell'Appennino e delle aree interne cerca di delineare un futuro. Una cultura che, come nell'espe-

rienza della paesologia di Franco Arminio, sembra ancora limitata ad aree ristrette. Al contrario, sta emergendo sempre più diffusamente la richiesta di una svolta nelle politiche sociali e territoriali del Paese.

Questa proposta di legge si iscrive all'interno di questa cultura e tenta di fornire una risposta all'abbandono decretato da un'economia di rapina che privilegia la speculazione rispetto alla vita delle persone. Essa tenta, in sintesi, di fornire strumenti per avviare quell'imponente opera di ricostruzione dell'economia e della vitalità delle aree interne messa in discussione in questi anni di incultura neoliberista.

Le finalità della legge (articolo 1) sono quelle dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che afferma « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » e dell'articolo 44, primo comma, che recita « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. ». La proposta di legge si iscrive, poi, all'interno dei princìpi dei trattati europei.

All'articolo 2 si fissa l'ambito di applicazione della legge, legando il concetto di marginalità all'evidenziarsi di alcuni parametri di declino sociale ed economico. Ciò anche al fine di poter escludere dai benefìci di legge tutti quei comuni interni montani che attraverso il settore turistico riescono a mantenere livelli accettabili di dinamismo sociale. Nello stesso articolo si definiscono anche gli aggregati storici urbani su cui indirizzare le politiche di recupero urbanistico. L'articolo 3 introduce nel nostro ordinamento le importanti definizioni di « comunità urbane » e di « aggregati storici ».

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano un tema fondamentale, quello del miglior uso pubblico degli immobili pubblici presenti nel territorio da destinare, in particolare, ad attività produttive create da giovani. È infatti noto che molte realtà produttive non riescono a superare i primi anni di attività per un valore troppo elevato dei valori immobiliari di locazione. Si prevede, pertanto, la piena utilizzazione dei beni immobiliari pubblici e l'avvio delle alienazioni solo nel caso dell'impossibilità di prevedere un uso pubblico. All'articolo 6, in netta discontinuità con le politiche fallimentari finora attuate, la legge prevede che sia istituito un fondo statale per le acquisizioni immobiliari. Dopo decenni di privatizzazione delle città e dei territori, l'unico modo per uscire dalla crisi è infatti quello di tornare alla regia pubblica.

Agli articoli 8 e 13 si prevede una serie di incentivi per la produzione agricola e zootecnica e per la diffusione delle attività artigianali, produttive e ricettive, con la possibilità di sviluppo di forme di accoglienza come l'albergo diffuso. A nostro giudizio sono questi i settori economici di maggiore importanza per poter garantire una nuova prospettiva per le giovani generazioni.

Gli articoli 14 e 15 riguardano l'avvio di una sistematica politica statale di sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e delle città, mentre all'articolo 16 si affronta il tema dell'erogazione delle risorse idriche su cui, dopo l'esito del *referendum* popolare del 2011, permangono ancora incertezze e contraddizioni.

Con gli articoli 17 e 18 viene rivendicata la solenne necessità del mantenimento del *welfare* urbano come condizione basilare per poter avviare una nuova fase di sviluppo.

Negli articoli 20 e 21 sono delineati i contorni delle politiche di recupero dei centri storici dei comuni, veri e propri musei e giacimenti culturali da riportare

agli antichi splendori in modo da favorire la creazione di una filiera turistica rispettosa dei caratteri dei luoghi. L'articolo 22 reca specifiche agevolazioni fiscali per le attività artigianali e commerciali che operano nei piccoli comuni.

L'articolo 23 è finalizzato alla valorizzazione e al recupero della rete degli itinerari storici di collegamento tra i borghi, con l'obiettivo di promuovere forme di mobilità e di turismo a basso impatto ambientale, quali, ad esempio, il *trekking* e il cicloturismo.

Con l'articolo 24 è disposta la copertura finanziaria degli impegni di spesa previsti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico.

2. La presente legge prevede agevolazioni per gli interventi finalizzati al recupero urbanistico e degli aggregati storici italiani da perseguire attraverso un insieme sistematico di azioni pubbliche.

3. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate al recupero sociale e alla rivitalizzazione abitativa degli aggregati storici.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nei territori montani ai sensi della legislazione vigente, nelle aree interne e marginali del Paese e nelle isole minori.

2. La presente legge si applica, altresì, ai comuni siti in aree interne e marginali del Paese che presentano almeno una delle seguenti criticità:

a) comuni caratterizzati da una marcata arretratezza economica e da un basso livello di benessere, sulla base degli indicatori dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

e) comuni situati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

f) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio o caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* o *f)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

h) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pa-

gamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di 500 euro per abitante.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per comunità urbana: un insieme di case contigue con impianto di strade e di piazze, caratterizzato dall'esistenza di servizi o di esercizi pubblici che costituiscono un luogo di incontro per ragioni di culto, istruzione, affari o approvvigionamento, nonché caratterizzato da un'identità sociale e culturale;

b) per aggregati storici: gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori o isolate, che presentano, singolarmente o come complesso, un valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale. Appartengono inoltre agli aggregati storici anche le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi altra parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

ART. 4.

(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.

2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobi-

liare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.

3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.

4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche.

5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.

6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a *referendum* confermativo da parte della popolazione residente.

7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.

ART. 5.

(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.

2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

ART. 6.

(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.

3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

ART. 7.

(Indivisibilità dei terreni agricoli).

1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;

b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

ART. 8.

(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abban-

donati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.

2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.

ART. 9.

(Promozione della filiera corta).

1. I comuni di cui all'articolo 2, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e incentivandone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:

a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera *b)* provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e

privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

e) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva partecipati o promossi dai comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, del presente articolo.

4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b) c)* e *d)*, in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

ART. 10.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi

di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 , n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

ART. 11.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:

a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna impresa;

b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

ART. 12.

(Attività di informazione).

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo 9 posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

ART. 13.

(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

ART. 14.

(Piani comunali di efficienza energetica).

1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.

2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione della produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera D) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire la fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.

4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.

5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).

6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) potenza inferiore a 100 kW;

b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento.

7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:

a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;

b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi

idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a *referendum* confermativo da parte della popolazione residente.

ART. 15.

(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

ART. 16.

(Gestione delle risorse idriche).

1. I soggetti individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, prevedono agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili è superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i

comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti siti nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato ».

3. I proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono assegnati, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali, agli enti locali interessati e sono destinati al finanziamento di interventi volti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

4. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni si tiene conto delle entrate di cui al comma 3.

ART. 17.

(Sostegno al welfare *urbano ed esercizio di funzioni comunali in forma associata).*

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le

province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento di tali servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ART. 18.

(Contenuto obbligatorio del welfare *urbano).*

1. Le attività finalizzate alla scuola dell'obbligo, all'attività amministrativa comunale e allo sportello di prima accoglienza sanitaria sono considerate servizi pubblici indispensabili.

2. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari gli interventi di informatizzazione e di accesso alle tecnologie della comunicazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

4. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei va-

glia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e di strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei citati territori a seguito dei programmi di riordino e di riorganizzazione disposti dalle regioni, nonché da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in queste aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento *pro capite* delle aziende sanitarie locali situate nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La con-

gruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza e di efficacia, anche in sede di consuntivo.

7. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 19.

(Incentivi al telelavoro).

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

ART. 20.

(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.

2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.

3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

ART. 21.

(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le attività artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:

a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

b) la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;

c) la riduzione al 25 per cento dell'imposta unica comunale.

ART. 23.

(Recupero e valorizzazione degli itinerari storici).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale degli itinerari storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.

2. L'individuazione dei percorsi viari e sentieristici di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale piano paesaggistico.

3. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

4. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista dal PTCP.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale degli itinerari storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

ART. 24.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 2,00

17PDL0022200